SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2002, n. **250.**

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) all'articolo 3 il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere *a), b)* e *c),* mediante distinte dichiarazioni del legale rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione dell'intervento; quanto alle lettere *d)* ed *f)* con dichiarazione del legale rappresentante; quanto alla lettera *e)* con dichiarazione del legale rappresentante relativa alle finalità statutarie; quanto alla lettera *g)*, con dichiarazione del responsabile tecnico relativa alle iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, ai titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, alla struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, al numero e ai requisiti professionali dei dipendenti; quanto alla lettera *h)*, con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alla situazione reddituale o economica, l'amministrazione può richiedere prima del conferimento del contributo la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.»;

b) dopo il comma 4 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«4-*bis.* Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono soggette ad autenticazione, se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

c) all'articolo 5, comma 1, le parole da: «entro il 31 maggio antecedente» a: «di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo antecedente, lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille, di cui all'articolo 1. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza.»;

d) dopo il comma 1, dell'articolo 5 è inserito il seguente:

«1-*bis.* Sono escluse le richieste, pervenute entro il termine di cui al comma 1, sprovviste della relazione tecnica di cui all'allegato *B* e, per i soggetti giuridici privati, delle attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi.»;

e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Documentazione degli interventi)*. — 1. Le domande devono essere presentate in duplice copia, di cui una sola in bollo, secondo il modello riportato nell'allegato *A*, e corredate dalla relazione tecnica e relativa documentazione di cui all'allegato *B*. Gli allegati *A* e *B* costituiscono parte integrante del presente decreto.»;

f) al comma 2 dell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine i soggetti destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti, una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.»;

g) dopo il comma 2 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

«2-*bis*. A conclusione degli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero delle opere relative a interventi per calamità naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale.»;

h) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 8-*bis (Revoca del conferimento)*. — 1. Decorsi diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento senza che sia intervenuto da parte del soggetto beneficiario un formale atto contrattuale o concessorio per la realizzazione del intervento finanziato, l'amministrazione competente per la verifica del progetto, provvede ad assegnare un termine massimo di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del soggetto beneficiario, perché dia avvio alla realizzazione dell'intervento. Scaduto inutilmente detto termine, si procederà alla revoca del contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. In caso di revoca, l'importo del contributo è integralmente versato dal beneficiario all'entrata del bilancio dello Stato; ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, per essere riassegnato nell'ambito dell'unità previsionale di base "otto per mille dell'IRPEF Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed utilizzato ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

Art. 8-*ter (Variazione dell'oggetto dell'intervento anche mediante utilizzo delle economie di spesa)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa acquisizione della valutazione di cui all'articolo 5, comma 2, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario o ne rappresentino un mero completamento, anche mediante utilizzo di economie di spesa sulle somme assegnate. Il decreto viene comunicato al Parlamento entro i successivi sessanta giorni.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 90

Allegato al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76

ALLEGATO *A*
(previsto dall'articolo 6, comma 1)

DOMANDA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Via della Vite n. 13 - 00187 ROMA

La ....
(soggetto istante e veste giuridica dello stesso, sede legale del richiedente, codice fiscale, telefono e fax) intende realizzare l'iniziativa ....
(indicare sinteticamente il tipo di intervento, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 2, D.P.R. n. 76/1998, e la localizzazione dello stesso) della prevista durata di ....
(specificare separatamente la durata complessiva dell'intervento e la durata delle singole fasi) del costo totale preventivato di ....
(specificare il costo totale e il costo delle singole fasi), chiede pertanto il contributo di lire/euro a valere sulla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale.

Comunica che il responsabile tecnico della gestione dell'intervento è il sig. ....
(nome, qualifica, recapiti ed indirizzi telefonici).

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

a) relazione tecnica e relativa documentazione come specificata nell'allegato *B*;

b) attestazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, D.P.R. n. 76/1998, solo per le persone giuridiche private.

Luogo e data ....

Firma del legale rappresentante
....

Allegato al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76

ALLEGATO *B*
(previsto dall'articolo 5, comma 1-*bis*)

DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Solo per i soggetti giuridici privati senza fine di lucro:

documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi indicati nell'articolo 3, comma 2, D.P.R. n. 76/1998.

Documentazione tecnica relativa a:

1. INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DI BENI CULTURALI (1)

Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;

2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;

3. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano (regione, provincia e comune);

4. documentazione comprovante la qualifica dell'oggetto dell'intervento come «bene culturale» ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490;

5. per gli interventi di conservazione di beni culturali, eventuale documentazione comprovante la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

6. situazione giuridica del bene: proprietà/detentore (nel caso di detenzione indicare il proprietario ed allegare il relativo assenso ai lavori), eventuali vincoli urbanistici paesaggistici o di altra natura, destinazione del bene attuale e futura, se diversa;

7. notizie storiche relative al bene;

8. indicazione dell'eventuale appartenenza del bene ad un sistema omogeneo di beni culturali (fortificazioni, circuiti teatrali, abbazie di ordini monastici, biblioteche, archivi, raccolte ecc.) ovvero della pluralità di valenze riconducibili al bene (villa con parco, pinacoteca con biblioteca);

9. descrizione del bene e del suo stato di conservazione ed eventuali situazioni di rischio di perdita o deterioramento del bene, ovvero pericoli per la pubblica incolumità;

10. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria, accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, D.P.R. n. 76/1998;

11. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;

12. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;

13. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;

14. indicazione dell'eventuale stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando - laddove già esistente - il progetto e relative planimetrie disegni;

15. documentazione fotografica;

16. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);

17. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, impianti, consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;

18. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;

19. computo metrico estimativo per le opere relative ad interventi di conservazione di beni immobili;

20. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;

21. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;

22. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'opera.

2. INTERVENTI PER CALAMITÀ NATURALI

Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;

2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;

3. descrizione del bene e del suo stato attuale e delle eventuali situazioni di rischio e pericolo per la pubblica incolumità;

4. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998;

5. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;

6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;

7. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;

8. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano individuato con apposita corografia su scala adeguata sulla quale verranno indicati i punti di osservazione dai quali è stata realizzata la documentazione fotografica;

9. eventuale appartenenza del luogo di svolgimento dell'intervento a territori ricompresi nella perimetrazione di cui al decreto-legge n. 180/1998 convertito nella legge n. 267/1998 con specifica della categoria di rischio e/o per i quali sia stato riconosciuto lo stato di emergenza ai sensi della legge n. 225/1992;

10. indicazione dell'eventuale stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando — laddove già esistente — il progetto e relative planimetrie e disegni;

11. documentazione fotografica;

12. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);

---

(1) Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia dei beni culturali dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

13. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, impianti, consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;

14. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;

15. computo metrico estimativo;

16. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;

17. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;

18. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'opera.

3. INTERVENTI DI ASSISTENZA AI RIFUGIATI

Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;

2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;

3. indicazione dei soggetti destinatari;

4. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano;

5. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, D.P.R. n. 76/1998;

6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;

7. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;

8. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;

9. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);

10. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;

11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;

12. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;

13. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;

14. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa.

4. INTERVENTI PER FAME NEL MONDO

Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;

2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;

3. indicazione dei soggetti destinatari;

4. luogo di svolgimento dell'intervento;

5. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, D.P.R. n. 76/1998;

6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;

7. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;

8. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;

9. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);

10. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;

11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;

12. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;

13. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;

14. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa.

L'Amministrazione si riserva di escludere le voci di spesa non congruenti con le finalità perseguite dall'intervento o con il requisito della straordinarietà.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— Il testo degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), è il seguente:

«Art. 47. — Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'art. 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.

Art. 48. — Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, reca: «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi».

— Il testo dell'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999), è il seguente:

«19. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76, reca: «Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, qui pubblicato:

«Art. 3 *(Requisiti soggettivi).* — 1. Possono accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'art. 1 le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. È escluso in ogni caso il fine di lucro.

2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono possedere i seguenti requisiti:

a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;

b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;

c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;

d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell'otto per mille;

e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'art. 2;

f) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;

g) avere adeguate capacità tecniche; rilevano a tale fine le iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, i titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, la struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti;

h) avere adeguate capacità finanziarie.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere da *a)* a *c)*, devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.

4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), *mediante distinte dichiarazioni del legale rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione dell'intervento; quanto alle lettere* d), e f), *con dichiarazione del legale rappresentante; quanto alla lettera* e) *con dichiarazione del legale rappresentante relativa alle finalità statutarie; quanto alla lettera* g), *con dichiarazione del responsabile tecnico relativa alle iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, ai titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili*

della realizzazione dell'intervento, alla struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, al numero e ai requisiti professionali dei dipendenti; quanto alla lettera h), *con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alla situazione reddituale o economica, l'amministrazione può richiedere prima del conferimento del contributo la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.*

4-bis. *Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono soggette ad autenticazione, se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*».

— Il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 46. — Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 47. — L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva».

— Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 38. — Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;

b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, qui pubblicato:

«Art. 5 *(Schema del piano di ripartizione)*. — 1. Entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora, sulla base delle richieste pervenute alla stessa Presidenza del Consiglio entro il 15 marzo antecedente, lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille, di cui all'art. 1. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza.

1-*bis. Sono escluse le richieste, pervenute entro il termine di cui al comma 1, sprovviste della relazione tecnica di cui all'allegato* B) *e, per i soggetti giuridici privati, delle attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi.*

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema di cui al comma 1 raccoglie, sulle singole iniziative, documentate a norma dell'art. 6, la valutazione delle amministrazioni competenti e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto attiene alla verifica della relazione tecnica di cui allo stesso art. 6.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno, ai fini dell'istruttoria delle richieste di cui al comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6, esamina le valutazioni delle amministrazioni interessate e provvede, eventualmente, ad ulteriori accertamenti».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, qui pubblicato:

«Art. 8 *(Erogazione dei fondi e verifica dei risultati)*. — 1. I fondi dell'otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia.

2. I Ministeri competenti per materia verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell'otto per mille. *A tal fine i soggetti destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti una relazione analitica sugli inter-*

venti realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.

2-bis. *A conclusione degli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero delle opere relative a interventi per calamità naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale.*

3. Il Presidente del Consiglio riferisce annualmente al parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati».

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1999, n. 469 (Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 2. — Le riassegnazioni alle pertinenti unità previsionali di base di particolari entrate, previste da specifiche disposizioni legislative, anche riguardanti finanziamenti dell'Unione europea, sono disposte con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro l'anno finanziario di competenza.

2. Le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno e comunque entro la chiusura dell'esercizio possono essere riassegnate alle corrispondenti unità previsionali di base dell'anno successivo con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti.

3. Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le domande intese ad ottenere le riassegnazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo che attesti, anche sulla base delle relative evidenze informatiche, l'avvenuto versamento all'entrata del bilancio e la riassegnabilità delle somme.

4. Le domande di riassegnazione prodotte dalle amministrazioni interessate vanno inoltrate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il tramite del competente Ufficio centrale del bilancio».

Note all'allegato B:

— Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), è il seguente:

«Art. 21. — I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del Ministero.

Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.

Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma 1.

Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicità. Il trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore è subordinato ad autorizzazione del soprintendente.

Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati di notevole interesse storico è subordinato ad autorizzazione del soprintendente archivistico».

— Il decreto-legge dell'11 giugno 1998, n. 180, reca: «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania» e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 3 agosto 1998, n. 267.

— La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile».

02G0282

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2002.

Istituzione di una struttura di missione per il supporto organizzativo alla delegazione italiana della Commissione intergovernativa per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, stipulato il 15 gennaio 1996 a Parigi, relativo alla creazione di una Commissione intergovernativa per predisporre la realizzazione di un collegamento ferroviario ad alta velocità tra Torino e Lione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1996 e successive sostituzioni, con il quale è stata nominata la delegazione italiana nella Commissione intergovernativa, così come previsto dall'art. V del citato Accordo;

Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, stipulato il 29 gennaio 2001 a Torino, per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ed in particolare l'art. 9, con il quale, tra l'altro, è stata confermata la validità della Commissione intergovernativa già istituita, attribuendole funzioni supplementari, nonché sono stati costituiti due segretariati nazionali istituiti rispettivamente da ciascuna delegazione della Commissione intergovernativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2002, recante la composizione della delegazione italiana nella Commissione intergovernativa per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, ed in particolare l'art. 3;

Ravvisata la necessità di garantire il supporto organizzativo alla suddetta delegazione italiana, anche avvalendosi della collaborazione di rappresentanti delle amministrazioni centrali, regionali e locali interessate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio dei Ministri istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto costitutivo;

Ritenuto opportuno istituire una struttura di missione con il compito di fornire il supporto organizzativo alla delegazione italiana nella Commissione intergovernativa per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali, è istituita una struttura di missione con il compito di fornire il supporto organizzativo alla delegazione italiana della Commissione intergovernativa per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione.

2. La struttura di missione svolge la propria attività sino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

3. La struttura di missione collabora con gli altri uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. La struttura di missione costituisce ufficio di livello dirigenziale generale. L'incarico di responsabile della struttura di missione è conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, ovvero dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al soggetto nominato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2002 citato in premesse.

Art. 2.

1. Alla struttura di missione è assegnato un contingente di non più di dodici unità di personale così composto:

due dipendenti con qualifica dirigenziale, appartenenti alla seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato o equiparati, con funzioni di consulenza, studio e ricerca;

quattro dipendenti appartenenti all'area C;

sei dipendenti appartenenti all'area B.

2. Il personale di cui al comma precedente, su proposta del capo della delegazione italiana della Commissione intergovernativa e previo assenso degli interessati, è individuato tra dipendenti già in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero collocati in comando o fuori ruolo o comunque messi a disposizione da altre amministrazioni ed è assegnato alla struttura di missione con provvedimento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Per l'espletamento dei propri compiti, la struttura di missione può avvalersi altresì della collaborazione di personale reso disponibile, con oneri a carico delle stesse, dalle amministrazioni centrali, regionali e locali interessate.

4. Nei limiti delle disponibilità delle spese di funzionamento, può essere conferito non più di un incarico individuale ad un esperto di comprovata competenza, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3.

1. Alle spese di funzionamento della struttura di missione di cui al presente decreto si provvede con i fondi ordinari stanziati sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Centro di responsabilità n. 1 - Segretariato generale.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2002

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 155

02A12992

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito da eccezionali eventi atmosferici nei giorni 24 e 25 maggio 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le note n. 1165/ABR del 25 giugno 2002, n. 1655 del 29 luglio 2002 e n. 1708/ABR del 9 agosto 2002 della regione Calabria - Autorità di Bacino regionale inerenti alla delibera di giunta regionale di richiesta dello stato di emergenza ex art. 5 della legge n. 225/1992 in relazione agli eventi atmosferici del 24 e 25 maggio 2002 che hanno interessato particolarmente i comuni di Arena, Gerocarne, Sorianello, Soriano Calabro, Pizzoni, Vazzano, Dinami, Dasà, Acquaro, Pizzo Calabro, Briatico, Maierato, Nicotera, Rombiolo, San Gregorio d'Ippona, San Nicola da Crissa, Spadola, Stefanaconi, Vallelonga e Vibo Valentia, tutti in provincia di Vibo Valentia;

Considerato che l'eccezionale fenomeno meteorico verificatosi nei giorni 24 e 25 maggio 2002 ha causato ingenti danni alla rete idrografica, alle infrastrutture comunali, alla viabilità provinciale ed alle difese spondali delle aste fluviali;

Considerato, inoltre, che è necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri eccezionali;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 ottobre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 24 e 25 maggio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A12913

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 2002.

Individuazione dei materiali fuori uso del Corpo della guardia di finanza suscettibili di alienazione, da adottare ai sensi dell'art. 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale il Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza, con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, individua, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze di polizia, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con cui sono state trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e successive modificazioni, con cui è stata determinata la nuova struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione dei servizio militare professionale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che i piani di ammodernamento connessi al nuovo modello organizzativo hanno creato un'eccedenza di mezzi e materiali non più in linea con le effettive esigenze del Corpo della guardia di finanza;

Tenuto conto che esiste l'esigenza di eliminare i costi di gestione relativi all'immagazzinamento e manutenzione dei mezzi e materiali in esubero;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai materiali e mezzi del Corpo della guardia di finanza che, nell'ambito dei programmi di ammodernamento, non sono in linea con le effettive esigenze operative.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresì, ai materiali e mezzi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già stati dichiarati fuori uso per cause tecniche o per normale usura. Per la loro alienazione, si tiene conto di eventuali precedenti esperimenti di vendita conclusi con esito negativo.

Art. 2.

1. I materiali ed i mezzi che il Corpo della guardia di finanza aliena, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono elencati nella tabella *A* allegata al presente decreto. Le modificazioni all'elenco di cui alla tabella *A* sono effettuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Comandante generale della Guardia di finanza determina, nell'ambito dell'elenco di cui alla tabella *A*, i mezzi ed i materiali in esubero ovvero non più rispondenti alle esigenze del Corpo, stabilendo, per ciascuna tipologia, le quantità da alienare.

3. All'alienazione dei mezzi e dei materiali di cui al comma 2 del presente articolo provvede il comandante dell'unità amministrativa che ha in carico gli stessi, nel rispetto, per i materiali d'armamento, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Art. 3.

1. Tenuto conto dei programmi di ammodernamento in atto o in via di definizione, gli organi tecnico logistici del Corpo della guardia di finanza verificano la possibilità di alienare i mezzi ed i materiali secondo le procedure indicate all'art. 49, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sulla base di prezzi concordati, considerando lo stato di usura dei mezzi e dei materiali medesimi e delle risorse necessarie per rendere gli stessi rispondenti alle attuali esigenze operative. Le risorse derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate a scomputo del prezzo dovuto dall'amministrazione in relazione a contratti da stipulare, ovvero stipulati, con le imprese acquirenti.

2. Salvo il caso di cui al comma 1, ai fini del contenimento della spesa relativa al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento del Corpo i proventi derivanti dalle alienazioni sono versati in entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. In deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, i mezzi ed i materiali possono essere alienati mediante licitazione privata, oltre che nello stato in cui si trovano, anche previa rottamazione. Nell'ipotesi in cui la gara vada deserta per due volte, ovvero si hanno fondati motivi di ritenere che, se esperita, vada deserta, ovvero, nell'ipotesi in cui l'amministrazione applichi la procedura di cui all'art. 3, comma 1, le alienazioni sono effettuate a trattativa privata o in economia senza limiti di spesa.

2. L'alienazione in economia ha luogo previa acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte ed in seconda istanza di almeno un'offerta, consistente anche nel mero sgombero a titolo non oneroso. L'acquirente versa all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei mezzi e dei materiali alienati. Qualora l'alienazione consista nel mero sgombero dei materiali a titolo non oneroso, la cessione dei citati materiali, limitatamente a quelli non d'armamento, viene accordata dal comandante dell'unità amministrativa che ha in carico i mezzi ed i materiali, ad organismi di protezione civile, di volontariato e ad altre amministrazioni pubbliche, che ne abbiano fatta esplicita richiesta.

3. Nel caso che le trattative di cui al comma 2 abbiano avuto esito negativo, l'amministrazione provvede allo sgombero del materiale, imputandone la spesa alla pertinente unità previsionale di base.

Art. 5.

1. I mezzi ed i materiali di cui all'art. 2, comma 1, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, il cui trasferimento in Italia o in altra area di impiego non risulta conveniente in relazione al loro ulteriore impiego, possono essere alienati nello Stato in cui si trovano su disposizione del Comandante generale della Guardia di finanza.

2. Dopo un secondo negativo esperimento di vendita, i mezzi ed i materiali di cui al comma 1 possono essere ceduti a titolo gratuito a Forze armate estere, ad autorità locali, ovvero ad organizzazioni internazionali non governative e ad organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, operanti in loco.

Art. 6.

1. La cessione a musei pubblici o privati aperti al pubblico dei mezzi e dei materiali compresi nell'elenco di cui alla allegata tabella *A* è consentita per un numero limitato di esemplari ed a titolo gratuito. All'atto della cessione, i mezzi ed i materiali d'armamento dovranno essere demilitarizzati, pur conservando le configurazioni originali.

2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 è fatto constatare da apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che costituisce documento giustificativo per lo scarico contabile.

Roma, 6 agosto 2002

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 148

TABELLA *A*

ELENCO MEZZI E MATERIALI DA ALIENARE

1. Settore TRASPORTI E MATERIALI

Fattispecie	Tipologia
Veicoli ruotati	- Autovetture - Autovetture in versione polizia - Veicoli da ricognizione - Autofurgoni - Autocarri pesanti/leggeri - Autobus - Ambulanze - Autobotti/Autocisterne - Motospazzatrici - Trattori - Motoslitte - Rimorchi - Motocicli - Materiali, apparecchiature ed attrezzature di vario tipo
Beni patrimoniali del Servizio Navale	- Guardacoste classe "Meattini" e "Gabriele" - Guardacoste Litoranei - Vedette classe "5300", "5500" e "5800" - Vedette veloci classe "4000" - Vedette Acque Interne classe "200" - Motoscafi classe "M.S.F.", "M.S.E." e "M.T" - Motoscafi classe "B.S.O." e "B.S." - Motori e gruppi elettrogeni accantonati provenienti dalle classi suindicate - Motopompe barellabili - Macchine utensili ed apparati vari degli apprestamenti logistici navali - Rottami metallici
Beni patrimoniali del Servizio Aereo	- Mezzi ad ala fissa e rotante e relativi impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, materiali e connesse scorte, dotazioni e parti di ricambio.

Settore COMMISSARIATO

Fattispecie	Tipologia
Casermaggio	- Armadi vari vecchio tipo - Serie mobili per ufficio di vecchio tipo - Materiale per refettorio e cucina vecchio tipo - Cucine da campo vecchio tipo - Materassi di vecchio tipo - Effetti letterecci di vecchio tipo - Borracce e gavette di vecchio tipo - Sci vecchio tipo - Macchine da calcolo e da scrivere manuali ed elettriche - Sgabelli, sedie e tavoli supporto video scrittura e p.c. - Fotocopiatrici - Materiali per servizi tipografici, litografici e di fotoriproduzione - Apparecchiature, attrezzature ed accesseri per infermerie e relative dotazioni e scorte
Vestiario ed equipaggiamento	- Vestiario ordinario (contingente ordinario e di mare) e calzature di vecchio tipo - Accessori per uniforme vecchio tipo - Maglioni e pullover - Berretti vari - Materiali sci alpinismo vecchio tipo - Scarponi , scarpe alte e pantofole - Accessori per la cura dell'uniforme - Giacche a vento e Giubboni - Tessuto di vecchio tipo

02A12739

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 29 agosto 2002.

Esclusione del medicinale «Verteporfina» (Visudyne) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il proprio provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000;

Visto il proprio provvedimento datato 22 novembre 2000 concernente l'inserimento nel succitato elenco, del medicinale «Verteporfina» per la terapia fotodinamica della degenerazione maculare miopica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2001;

Considerato che, con decisione comunitaria EU/1/00/140/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea C/127/3 del 27 aprile 2001, la specialità medicinale Visudyne (Verteporfina) ha ottenuto l'estensione delle indicazioni terapeutiche per la stessa indicazione terapeutica che aveva determinato l'inserimento nel succitato elenco;

Vista la propria deliberazione assunta in data 3 luglio 2002;

Dispone:

Il medicinale VERTEPORFINA è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, per l'indicazione terapeutica citata in premessa.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2002

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 235

02A12808

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 ottobre 2002.

Iscrizione nei registri delle varietà dei prodotti sementieri di alcune specie agricole.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 24 settembre 2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SOIA

Codice	Denominazione	Gruppo precocità	Responsabilità della conservazione in purezza
007645	PR91B92	I	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia

COTONE

Codice	Denominazione	Responsabilità della conservazione in purezza
007503	Carmela	Semillas Battle S.A. - E -

CANAPA

Codice	Denominazione	Responsabilità della conservazione in purezza
007221	Red Petiole	Istituto Sperimentale per le Culture Industriali - Bologna

TABACCO

Codice	Denominazione	Responsabilità della conservazione in purezza
007300	Viva	Agricoltura Viva - Cellole (Caserta)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A12915

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il costituendo Consorzio Eurosviluppo S.c. a r.l. (Deliberazione n. 32/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del

Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87, 3, a) del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315, del 14 luglio 2000, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore industriale nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della propria delibera del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *B)* della propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 4 agosto 2000, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193/2001), con la quale è stato approvato l'assetto finale del contratto di programma E.N.I. e la risoluzione del contratto di programma Stoppani ed è stato disposto l'accantonamento di 107.939 migliaia di euro (209 miliardi di lire) per nuove iniziative produttive da realizzarsi nell'area di Crotone;

Vista la deliberazione del 4 dicembre 2001, n. 1049, con la quale la giunta della regione Calabria delibera il proprio cofinanziamento dei contratti di programma relativi alle iniziative: consorzio Mediterraneo Legno, società Biomasse Italia S.p.a. e soc. Eurosviluppo Industriale per un importo totale pari a 36.152 migliaia di euro;

Vista la nota n. 900124 del 19 marzo 2002, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dalla società Eurosviluppo Industriale S.p.a., in nome e per conto del costituendo consorzio Eurosviluppo S.c. a r.l., per la realizzazione di investimenti finalizzati alla reindustrializzazione e al rilancio dell'area industriale ex Pertusola mediante l'insediamento di nuove iniziative in un contesto di filiera energetica, da realizzarsi nel comune di Scandale (provincia di Crotone), area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a. del trattato C.E. L'iniziativa, da realizzarsi nel periodo 2002-2005, prevede investimenti industriali ammissibili per un totale di 133.771 migliaia di euro, un onere a carico della finanza pubblica pari a 72.299,73 migliaia di euro e un'occupazione aggiuntiva di n. 240 addetti diretti;

Tenuto conto che, con verbale in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Considerato che il Ministero delle attività produttive propone, per l'investimento aggiuntivo, il riconoscimento del contributo nella misura, inferiore rispetto al limite massimo concedibile, pari al 50% E.S.N. oltre al 15% E.S.L. previsto per le P.M.I.;

Considerato che l'iniziativa è proposta da un consorzio di piccole e medie imprese ed è finalizzata alla realizzazione di alcune iniziative industriali per la reindustrializzazione ed il rilancio dell'area di crisi di Crotone;

Considerato che il progetto prevede in capo al costituendo consorzio la realizzazione di infrastrutture di supporto logistico nonché la realizzazione di un impianto multiservizi consortile per la gestione dell'energia termica, delle acque reflue, oltre a un pastificio, un impianto industriale biologico e un impianto per la produzione di alimenti naturali;

Considerato, altresì, che l'attività del consorzio determinerà positive ricadute sull'occupazione e sul reddito dell'area interessata;

Considerato che la regione Calabria, con la predetta deliberazione n. 1049 del 4 dicembre 2001 ha considerato le iniziative inserite nel contratto di programma proposto coerenti con gli obiettivi dell'intesa istituzionale di programma e del POR 2000-2006 della Calabria, e ne ha disposto il cofinanziamento con fondi regionali fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 54.159,73 migliaia di euro a valere sui fondi accantonati con la citata delibera n. 99/2000;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro 4 mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, con il costituendo Consorzio Eurosviluppo S.c. a r.l., formato dalle società partecipanti all'investimento, il contratto di programma relativo ad investimenti per la realizzazione di un progetto industriale integrato nella filiera energetica, da realizzarsi nel comune di Scandale (provincia di Crotone), area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a) del trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono pari a 133.771 migliaia di euro e sono relativi a n. 5 iniziative, così come risulta dall'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa sono calcolate nella misura indicata per ciascuno nella suddetta tabella 1, comunque nei limiti di quanto previsto dalla decisione comunitaria citata in premessa per gli investimenti industriali (50% di E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.);

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato in 72.299,73 migliaia di euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 54.159,73 migliaia di euro, a valere sull'accantonamento di 107.939 migliaia di euro disposto con la citata delibera n. 99/2000. La restante somma di 18.140 migliaia di euro sarà a carico della regione Calabria.

1.4. Il finanziamento sarà erogato in 3 annualità a decorrere dal 2002 e sarà pari a 24.099,91 migliaia di euro per ciascun anno.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2005.

1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione diretta non inferiore a n. 240 addetti di nuova assunzione.

1.8. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 54.159,73 migliaia di euro, a valere sull'accantonamento di cui alla citata delibera n. 99/2000.

Roma, 28 marzo 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

TABELLA 1

INVESTIMENTI, AGEVOLAZIONI ED OCCUPAZIONE

Importi espressi in migliaia di euro

Impresa	Intervento	Totale investimenti	% Contributo rispetto al massimo concedibile	Totale agevolazione	Occupazione
Fin. Podella S.p.a.	Pastificio	45.728,00	66,143	24.643,32	98
Esposito S.r.l.	Trasformazione prodotti agricoli biologici	40.940,00	62,805	22.108,11	100
Conserv. di Laratta S.r.l.	Produzione di conserve alimentari a base vegetale	3.333,00	67,584	1.912,02	16
Consorzio Eurosviluppo S.c. a r.l.	Infrastrutture	21.500,00	63,697	11.610,09	26
Consorzio Eurosviluppo S.c. a r.l.	Multiservizi	22.270,00	61,828	12.026,19	—
	TOTALE GENERALE	133.771,00	—	72.299,73	240

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 175

02A12914

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. e U.A.B. di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 8 ottobre 2002, l'irregolare funzionamento degli uffici del P.R.A. e U.A.B. di Ancona.

Motivazioni.

Gli uffici sopra individuati non hanno operato nel giorno 8 ottobre 2002 per assemblea del personale.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 21 ottobre 2002

Il direttore regionale: DE MUTIIS

02A12792

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 28 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2002, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 289027 del 27 settembre 2002 del direttore dell'ufficio provinciale di Varese, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio medesimo nel giorno 25 settembre 2002 dalle ore 8 alle ore 14;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Varese è dipeso dalla partecipazione del personale all'assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 22 ottobre 2002, prot. n. 2211, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Varese, nel giorno 25 settembre 2002 dalle ore 8 alle ore 14.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 ottobre 2002

p. *Il direttore compartimentale:* IUDICA

02A12938

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 7 novembre 2002

Dollaro USA	1,0013
Yen giapponese	121,98
Corona danese	7,4297
Lira Sterlina	0,63840
Corona svedese	9,1393
Franco svizzero	1,4641
Corona islandese	87,17
Corona norvegese	7,3545
Lev bulgaro	1,9480
Lira cipriota	0,57143
Corona ceca	30,918
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	239,15
Litas lituano	3,4535
Lat lettone	0,6017
Lira maltese	0,4149
Zloty polacco	3,9572
Leu romeno	33617
Tallero sloveno	229,2750
Corona slovacca	41,288
Lira turca	1634000
Dollaro australiano	1,7758
Dollaro canadese	1,5536
Dollaro di Hong Kong	7,8093
Dollaro neozelandese	2,0121
Dollaro di Singapore	1,7697
Won sudcoreano	1211,27
Rand sudafricano	9,8788

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A13026

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amprolium 20% Ascor Chimici».

Estratto decreto n. 179 del 25 settembre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato: AMPROLIUM 20% Ascor Chimici S.r.l. (ex integratore medicato Amprolium 200).

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana, 265 - codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102523026;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102523014.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: amprolium 200 mg;

eccipienti: glucosio q.b. a 1 g.

Specie di destinazione: broiler e galline ovaiole.

Indicazioni terapeutiche: broiler e galline ovaiole: coccidiosi.

Tempo di attesa: broiler: 3 giorni per le carni;

galline ovaiole: 10 giorni per le uova e 3 giorni per le carni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12805

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amprolium 12% liquido Ascor Chimici».

Estratto decreto n. 180 del 25 settembre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato: AMPROLIUM 12% liquido Ascor Chimici S.r.l. (ex integratore medicato Amprolium solubile).

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana, 265 - codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

tanica da 1 l - A.I.C. n. 102522024;

tanica da 5 l - A.I.C. n. 102522012.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: amprolium 120 mg;

eccipienti:

acido sorbico 0,5 mg;

acqua depurata q.b. a 1 ml.

Specie di destinazione: broiler e galline ovaiole.

Indicazioni terapeutiche: broiler e galline ovaiole: coccidiosi.

Tempo di attesa:

broiler: 3 giorni per le carni;

galline ovaiole: 10 giorni per le uova e 3 giorni per le carni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12806

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Ascor Chimici».

Estratto decreto n. 181 del 25 settembre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 20% Ascor Chimici S.r.l. (ex integratore medicato «Ascospir 200 WS».

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana, 265 - codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103391013;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103391025.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principio attivo: spiramicina adipato pari a base 200 mg;

eccipienti: glucosio q.b. a 1 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 24 giorni;

suini e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni.

Validità: 15 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12812

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% liquida Ascor Chimici».

Estratto decreto n. 182 del 25 settembre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 20% liquida Ascor Chimici S.r.l. (ex integratore medicato «Spirasol 200 L»).

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana, 265 - codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

tanica da 1 litro - A.I.C. n. 103393017;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 103393029.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: spiramicina adipato pari a base 200 mg;

eccipienti: acqua q.b. a 1 ml.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano) malattie respiratorie gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 24 giorni;

suini e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni.

Validità: 15 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12813

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amprolium 25% liquido Ascor Chimici».

Estratto decreto n. 183 del 25 settembre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato: AMPROLIUM 25% liquido Ascor Chimici S.r.l. (ex integratore medicato Amprolium 250 L).

Titolare A.I.C.: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

tanica da 1 l - A.I.C. n. 102524016;

tanica da 5 l - A.I.C. n. 102524028.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: amprolium 250 mg;

eccipienti:

acido sorbico 0,5 mg;

acqua depurata q.b. a 1 ml.

Specie di destinazione: broiler e galline ovaiole.

Indicazioni terapeutiche: broiler e galline ovaiole: coccidiosi.

Tempo di attesa:

broiler: 3 giorni per le carni;

galline ovaiole: 10 giorni per le uova e 3 giorni per le carni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12804

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amprolium 25% liquido Chemifarma».

Estratto decreto n. 184 del 25 settembre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato: AMPROLIUM 25% liquido Chemifarma S.p.a. (ex integratore medicato Amprol 250).

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale e fiscale in (Forlì-Cesena), via Don Eugenio Servadei, 16 - codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì (Cuneo), via Don Eugenio Servadei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 100 g - A.I.C. n. 102526023;

bottiglia da 1000 g - A.I.C. n. 102526047;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102526011.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: amprolium 250 g;

eccipienti: acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: broiler e galline ovaiole.

Indicazioni terapeutiche: broiler e galline ovaiole: coccidiosi.

Tempo di attesa:

broiler: 3 giorni per le carni;

galline ovaiole: 10 giorni per le uova e 3 giorni per le carni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12807

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Unimetox 200»

Estratto decreto n. 186 del 25 settembre 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: UNIMETOX 200.

Titolare A.I.C.: Unione Commerciale Lombarda, con sede legale e fiscale in Brescia, via G. di Vittorio, 36, codice fiscale n. 00807120159.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia, via G. di Vittorio, 36;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103351019;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103351021.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: sulfadimetossina 200 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini (fino a 6 mesi).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a 6 mesi): malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a 6 mesi): 14 giorni.

Validità 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12811

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spirasol 200»

Estratto decreto n. 189 del 25 settembre 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: SPIRASOL 200.

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana, 265, codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, n. 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 102418011.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principio attivo:

spiramicina embonato pari a base 200 mg;

eccipienti:

gomma arabica soluzione 95 mg;

tutolo di mais q.b. a 1 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: suini: enterice batterica da germi grampositivi, polmonite enzootica.

Tempo di attesa: suini: 10 giorni per le carni.

Validità: 15 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12801

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramix 200»

Estratto decreto n. 196 del 27 settembre 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: SPIRAMIX 200.

Titolare A.I.C.: Adisseo Filozoo S.r.l., con sede legale e fiscale in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30, codice fiscale n. 02770840367.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102445018;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102445044;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102445020;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102445032.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: spiramicina embonato pari a spiramicina 200 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: suini: enterite batterica da germi grampositivi, polmonite enzootica.

Tempo di attesa: suini: 10 giorni per le carni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12802

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amprolium 10% liquido Chemifarma».

Estratto decreto n. 197 del 27 settembre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato: AMPROLIUM 10% Liquido Chemifarma S.p.a. (ex integratore medicato Amprol 100).

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale e fiscale in Forlì - Cesena, via Don Eugenio Servadei, 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì-Cesena, via Don Eugenio Servadei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 1000 g - A.I.C. n. 102522021;

tanica da 5 l - A.I.C. n. 102522019.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principio attivo: amprolium 100 mg;

eccipienti: acqua depurata q.b. a 1 g.

Specie di destinazione: broiler e galline ovaiole.

Indicazioni terapeutiche: broiler e galline ovaiole: coccidiosi.

Tempo di attesa:

broiler: tre giorni per le carni;

galline ovaiole: dieci giorni per le uova e tre giorni per le carni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12803

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentaglobin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 537 del 16 settembre 2002

Medicinale: PENTAGLOBIN.

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in D-63303 Dreieich, Landsteinerstrasse 5, Germania (DE).

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

Per adeguamento agli standard terms sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 029021019 - 1 fiala 10 ml varia a: «Soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 029021021 - 1 fiala 20 ml varia a: «Soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 20 ml;

A.I.C. n. 029021033 - flacone infusione 50 ml varia a: «Soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 029021045 - flacone infusione 100 ml varia a: «Soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12784

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trozocina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 558 del 2 ottobre 2002

Specialità medicinale: TROZOCINA.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47 - cap 00144 Italia, codice fiscale 00410650584.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta, aggiunta/ modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono così riformulate: trattamento delle infezioni causate da germi sensibili all'azitromicina. Infezioni delle alte vie respiratore (incluse otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti). Infezioni delle basse vie respiratorie (incluse bronchiti e polmoniti). Infezioni odontostomatologiche. Infezioni della cute e dei tessuti molli. Uretriti non gonococciche (da chlamydia trachomatis). Ulcera molle (da haemophilus ducreyi);

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027948049 - «250 mg capsule» 6 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 027948052 - «1500 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone da 38 ml;

A.I.C. n. 027948064 - «500 mg compresse» 3 compresse.

Sono autorizzati il «riassunto delle caratteristiche del prodotto» e del «foglietto illustrativo» relativi a tutte le forme farmaceutiche ed a tutti i dosaggi del medicinale.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, come di seguito indicate:

A.I.C. n. 027948049 - «250 mg capsule rigide» 6 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 027948052 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 38 ml;

A.I.C. n. 027948064 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «250 mg capsule» 6 capsule (A.I.C. n. 027948049), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

02A12781

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Intraglobin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 569 del 2 ottobre 2002

Specialità medicinale: INTRAGLOBIN.

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in D-63303 Dreieich, Landsteinerstrasse 5, Germania (DE).

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

Per adeguamento agli standard terms sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026260048 - «F» IV 1 flacone 2,5 g 50 ml varia a: «2.500 mg/50 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 026260051 - «F» IV 1 flacone 5 g 100 ml varia a: «5.000 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 026260063 - «F» IV 1 flacone 10 g 200 ml varia a: «10.000 mg/200 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 026260075 - «F» 1 fiala 0,5 g (10 ml) varia a: «500 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 026260087 - «F» 1 fiala 1 g (20 ml) varia a: «1.000 mg/20 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A12783

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Branigen»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 588 del 7 ottobre 2002

Specialità medicinale: BRANIGEN.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2 - cap 37100 - Italia, codice fiscale 00212840235.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

è approvata la modifica quali-quantitativa degli eccipienti. Pertanto, la composizione del medicinale è modificata come segue:

principio attivo: invariato;

eccipienti:

da: silice precipitata 1 mg, saccarina sodica 20 mg, idrossipropilcellulosa 20 mg, sodio bicarbonato 70 mg, acqua tonica 1×1000 50 mg, mannitolo 749 mg,

a: silice precipitata 1 mg, saccarina sodica 20 mg, idrossipropilcellulosa 20 mg, acqua tonica 1×1000 50 mg, mannitolo 819 mg;

relativamente alla confezione: A.I.C. n. 025368059 - 20 bustine 500 mg.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, come di seguito indicata: A.I.C. n. 025368059 - «500 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12782

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana Kabi».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 602 del 9 ottobre 2002

Medicinale: ALBUMINA UMANA KABI.

Confezione: «20% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 50 ml - A.I.C. n. 022202055.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB, sita in Frosundaviks Allè 15, S-171 97 Stoccolma (Svezia).

Variazione A.I.C.: integrazione provvedimento A.I.C. n. 785 del 4 ottobre 2000.

Si provvede ad integrare il provvedimento A.I.C. n. 785 del 4 ottobre 2000 relativamente al paragrafo:

confezione:

«20% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 50 ml - A.I.C. n. 022202055,

con l'aggiunta delle seguenti altre confezioni:

«20% soluzione per infusione endovenoso» flacone da 20 ml (sospesa) - A.I.C. n. 022202042;

«20% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 100 ml (sospesa) - A.I.C. n. 022202067,

e con l'aggiunta, inoltre, del seguente paragrafo:

«Per le confezioni "20% soluzione per infusione endovenosa" flacone da 20 ml - A.I.C. n. 022202042 e "20% soluzione per infusione endovenosa" flacone da 100 ml - A.I.C. n. 022202067,

sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.».

02A12815

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefacloro BFA»

Estratto decreto n. 475 del 10 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società BFA Biochimica Farmaceutica Altair S.r.l., con sede in via Licinio n. 13, Erba (Como), con codice fiscale 03188260156:

specialità medicinale: CEFACLORO BFA;

confezioni:

A.I.C. n. 034687018 - «500 mg capsule rigide» 8 capsule;

A.I.C. n. 034687020 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 034687032 - «750 mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse;

A.I.C. n. 034687044 - «750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse,

è ora trasferita alla società: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., con sede in Strada Solaro n. 75/77, Villa Sayonara, Sanremo (Imperia), con codice fiscale 00071020085, con variazione della denominazione in: ALTACLOR.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12789

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brevilax»

Estratto decreto n. 476 del 10 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società ACARPIA - Servicos Farmaceuticos LDA, con sede in Rua Dos Murcas, 88 - Funchal, Madeira (Portogallo):

specialità medicinale: BREVILAX;

confezione:

A.I.C. n. 023772041 - flacone gocce 15 mg;

A.I.C. n. 023772066 - 25 confetti 100 mg;

è ora trasferita alla società: Biohealth Italia S.r.l., con sede in lungo Po Antonelli, 45 - Torino, con codice fiscale 07766700012.

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni sopraindicate:

da A.I.C. n. 023772041 - flacone gocce 15 g a «gocce orali, soluzione» 1 flacone da 15 g;

da A.I.C. n. 023772066 - 25 confetti 100 mg a «100 mg compresse rivestite» 25 compresse.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12785

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Belivon».

Estratto decreto n. 477 del 10 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Organon Italia S.p.a., con sede in via Ostilia, 15, Roma, con codice fiscale 00405640582:

specialità medicinale: BELIVON;

confezioni:

A.I.C. n. 028748010 - «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 028748022 - «2 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 028748034 - «3 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 028748046 - «4 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 028748059 - «1 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 028748061 - «2 mg compresse rivestite con film» 60 compresse

A.I.C. n. 028748073 - «3 mg compresse rivestite con film» 60 compresse

A.I.C. n. 028748085 - «4 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 028748097 - «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 028748147 - «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 30 ml,

è ora trasferita alla società: J.C. Healthcare S.r.l., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 23 - Cologno Monzese (Milano), con codice fiscale 09876740151.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12786

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitrocard»

Estratto decreto n. 478 del 10 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004, Roma, con codice fiscale n. 08205300588:

specialità medicinale: NITROCARD;

confezione:

A.I.C. n. 033288010 - «20 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 033288022 - «40 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033288034 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 033288046 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse,

è ora trasferita alla società: Union Health S.r.l., con sede in via Roccamandolfi, 1, Roma, con codice fiscale n. 06831491003.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: ISOSORBIDE MONONITRATO.

Confezione:

A.I.C. n. 033288010/G - «20 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 033288022/G - «40 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033288034/G - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 033288046/G - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse,

è autorizzata la produzione, il controllo ed il confezionamento del prodotto per le confezioni:

A.I.C. n. 033288010/G - «20 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 033288022/G - «40 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033288034/G - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse,

da Pulitzer Italiana S.r.l. a Omicron Pharma S.p.a., con sede in via R. Follereau, 25, Nembro (Bergamo), mentre i controlli microbiologici sono affidati all'officina farmaceutica Lisapharma S.p.a., con sede in via Licinio, 11, Erba (Como).

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Nitrocard», contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (033288010-022-034-046), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12798

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 480 del 10 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Farmila farmaceutici Milano S.p.a., con sede in via E. Fermi, 50 - Settimo Milanese (Milano), con codice fiscale n. 07486020154:

medicinale: ABEX;

confezione: A.I.C. n. 026465017 - 30 compresse;

medicinale: KONSYL;

confezioni:

A.I.C. n. 033375027 - «3,4 g polvere per sospensione orale» flacone da 73 dosi gusto arancia senza zucchero (sospesa);

A.I.C. n. 033375039 - «3,4 g polvere per sospensione orale» 20 bustine gusto arancia senza zucchero;

medicinale: VASORINIL;

confezione: A.I.C. n. 018949014 - «0,1% spray nasale, soluzione» flacone 20 ml;

medicinale: SALONPAS;

confezioni:

A.I.C. n. 022511063 - 10 cerotti medicati;

A.I.C. n. 022511137 - «E» 2 cerotti medicati;

A.I.C. n. 022511176 - bomboletta spray 80 ml;

A.I.C. n. 022511188 - bomboletta spray 120 ml;

medicinale: VIDEO-LIGHT;

confezione: A.I.C. n. 032042018 - collirio 15 ml;

medicinale VIDEO-MILL;

confezione: A.I.C. n. 033206018 - flac soluz oftalm 0,1% 10 ml,

è ora trasferita alla società: Euroderm OTC S.p.a., con sede in piazzale Aquileja, 8 - Milano, con codice fiscale n. 03359850967.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12809

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticloflux»

Estratto decreto n. 481 del 10 ottobre 2002

È autorizzata la conversione del medicinale: TICLOFLUX, della società Benedetti S.p.a., con sede Vicolo Dé Bacchettoni, 3, Pistoia, codice fiscale n. 00761810506, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in: TICLOPIDINA nella confezione:

A.I.C. n. 035095013/G - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Ticloflux», contraddistinti dal vecchio codice di A.I.C. (035095013), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12796

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zafluox»

Estratto decreto n. 482 del 10 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Infosint S.p.a., con sede in Centro Direzionale Colleoni Palazzo Pegaso, 2, Agrate Brianza (Milano), con codice fiscale 10433130159:

Specialità medicinale: ZAFLUOX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034109013 «20 mg capsule» 12 capsule;

A.I.C. n. 034109025 - «20 mg/5 ml soluzione orale» flacone da 60 ml,

è ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in vicolo De' Bacchettoni, 3, Pistoia, con codice fiscale 00761810506.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in: specialità medicinale FLUOXETINA.

Confezione:

A.I.C. n. 034109013/G - «20 mg capsule» 12 capsule;

A.I.C. n. 034109025/G - «20 mg/5 ml soluzione orale» flacone da 60 ml.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Zafluox», prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (034109013-025), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12787

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacampicillina»

Estratto decreto n. 483 del 10 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Finmedical S.r.l., con sede in vicolo De' Bacchettoni, 1/A, Pistoia, con codice fiscale 01056750472:

specialità medicinale: BACAMPICILLINA;

confezioni:

A.I.C. n. 034282018/G - «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 034282020/G - «800 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 034282032/G - «1,2 g compresse rivestite con film» 12 compresse;

è ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona, 10 - Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale 03227750969.

Produzione, confezionamento e controllo: è autorizzata la modifica della produzione completa ed i controlli da Pulitzer Italiana S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, a Biopharma S.r.l., con sede in via delle Gerbere, 20-22, Santa Palomba, Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12788

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bioclaril»

Estratto decreto n. 484 del 10 ottobre 2002

È autorizzata la conversione del medicinale: BIOCLARIL della società GNR S.p.a., con sede via Europa, 35, Muggiò (Milano), codice fiscale n. 00795170158, a «medicinale generico» con conseguente variazione della denominazione in: EPARINA CALCICA, nelle confezioni:

A.I.C. n. 033272016/G - «5.000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite per uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 033272028/G - «12.500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite per uso sottocutaneo.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Bioclaril», contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (033272016-028), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12797

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quota»

Estratto decreto n. 485 del 10 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Gentium S.p.a., con sede in piazza XX Settembre, 2, Villaguardia fraz. Civello (Como), con codice fiscale n. 02098100130.

Specialità medicinale: QUOTA.

Confezione:

A.I.C. n. 034556011 - «400 mg capsule uso orale» 50 capsule;

A.I.C. n. 034556023 - «2 g/60 ml gel rettale» 7 contenitori monodose + erogatore;

A.I.C. n. 034556035 - «4 g/60 ml gel rettale» 7 contenitori monodose + erogatore,

è ora trasferita alla società: Abbott S.p.a., con sede in via Pontina, km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale n. 00076670595.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12793

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacampicillina Sepi»

Estratto decreto n. 486 del 10 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sepi Chimica S.r.l., con sede in via Vittorio Grassi n. 9/11, Roma, con codice fiscale 06806150584:

specialità mdicinale: BACAMPICILLINA SEPI;

confezione: A.I.C. n. 034350013 - «1200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse,

è ora trasferita alla società: ABC Farmaceutici S.p.a., con sede in corso Vittorio Emanuele II n. 72, Torino, con codice fiscale 08028050014.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

specialità medicinale: BACAMPICILLINA;

confezione: A.I.C. n. 034350013/G - «1200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Bacampicillina sepi», prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (n. 034350013), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12790

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cordiax»

Estratto decreto n. 487 del 10 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sirton Pharmaceuticals S.p.a., con sede in piazza XX Settembre, 2, Villa Guardia, Como, con codice fiscale n. 01192270138.

specialità medicinale: CORDIAX;

confezione: A.I.C. n. 025655010 - 28 compresse rivestite,

è ora trasferita alla società: Crinos S.p.a., con sede in via Pavia, 6, Milano, con codice fiscale n. 03481280968.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12799

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pronose»

Estratto decreto n. 488 del 10 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Luso farmaco d'Italia S.p.a., con sede in via Carnia, 26 - Milano, con codice fiscale n. 00714810157:

medicinale: PRONOSE;

confezione: A.I.C. n. 031224013 - 14 capsule (1 compressa + granuli rilascio prolungato) uso orale,

è ora trasferita alla società: UCB Pharma S.p.a., con sede in via Praglia, 15 - Pianezza (Torino), con codice fiscale n. 00471770016.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12810

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Velaxine»

Estratto decreto n. 489 del 10 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Home Products italiana S.p.a., con sede in via Puccini, 3 - Milano, con codice fiscale n. 00431700483:

Medicinale: VELAXINE;

Confezioni:

A.I.C. n. 028834024 - «37,5 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 028834036 - «50 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 028834048 - «75 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 028834051 - «75 mg capsula rigida a rilascio prolungato» 14 capsule;

A.I.C. n. 028834063 -«150 mg capsula rigida a rilascio prolungato» 10 capsule;

A.I.C. n. 028834075 - «50 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 028834087 - «75 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 028834099 - «75 mg capsula rigida a rilascio prolungato» 28 capsule;

A.I.C. n. 028834101 - «150 mg capsula rigida a rilascio prolungato» 28 capsule,

è ora trasferita alla società: Wyeth Medica Ireland, con sede in Little Connell Newbridge, CO. Kildare, Irlanda.

Con variazione della denominazione in: FAXINE.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12800

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Parsilid»

Estratto decreto n. 490 del 10 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sirton Pharmaceuticals S.p.a., con sede in piazza XX Settembre n. 2, Villa Guardia (Como), con codice fiscale 01192270138:

specialità medicinale: PARSILID;

confezione: A.I.C. n. 025791031 - 30 compresse 250 mg,

è ora trasferita alla società: Sanwin S.r.l., con sede in via Carbonera n. 2, Milano, con codice fiscale 11388870153, con variazione della denominazione in: TICLOPIDINA SANWIN.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12791

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sicef»

Estratto decreto n. 491 del 10 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Infosint S.p.a., con sede in Centro direzionale Colleoni palazzo Pegaso, 2, Agrate Brianza (Milano), con codice fiscale n. 10433130159:

specialità medicinale: SICEF;

confezione: A.I.C. n. 024127019 - 1 flac. 1000 mg + 1 fiala 4 ml,

è ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in vicolo de' Bacchettoni n. 3 - Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12794

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indolin»

Estratto decreto n. 492 del 10 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Infosint S.p.a., con sede in Centro direzionale Colleoni Palazzo Pegaso, 2, Agrate Brianza, Milano, con codice fiscale n. 10433130159:

specialità medicinale: INDOLIN;

confezione: A.I.C. n. 025161035 - 50 capsule 2,5 mg,

è ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in vicolo de' Bacchettoni n. 3 - Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12795

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indocid»

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 606 del 16 ottobre 2002

Specialità medicinale: INDOCID.

Confezione: gel 50 g - A.I.C. n. 027513023.

Società: Centra Medicamenta OTC S.r.l., via Buonarroti Michelangelo, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Indocid», gel 50 g - A.I.C. n. 027513023, prodotti anteriormente al 4 dicembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 613 del 18 ottobre 2001, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 30 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12817

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antalgil»

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 607 del 16 ottobre 2002

Specialità medicinale: ANTALGIL.

Confezione: 10 compresse 200 mg - A.I.C. n. 027432020.

Società: Centra Medicamenta OTC S.r.l., via Buonarroti Michelangelo, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Antalgil», 10 compresse 200 mg - A.I.C. n. 027432020, prodotti anteriormente al 12 giugno 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 213 del 7 maggio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 10 dicembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12816

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 608 del 16 ottobre 2002

Specialità medicinale: PARACETAMOLO.

Confezioni:

20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 030524019/G;

10 supposte 400 mg - A.I.C. n. 030524021/G.

Società: D&G S.r.l., vicolo de' Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Paracetamolo», 20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 030524019/G, «Paracetamolo» 10 supposte 400 mg - A.I.C. n. 030524021/G, prodotti anteriormente al 30 novembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 622 del 18 ottobre 2001, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 25 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12740

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 206 del 10 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissioni in commercio dei sottoelencati medicinali per uso veterinario fino ad ora registrati a nome della società Filozoo S.p.a., con sede in Carpi (Modena):

DYNAPRIM 120: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102603026;

FILOSTIN 120 S:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102460033;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102460045;

FILOSULFA 200:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102660038;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102660040;

OSSITETRA 200 PREMIX:

(suini, conigli, pesci):

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102651039;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102651041;

(faraone, fagiani, anatre, quaglie):

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102651054;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102651066;

OXYLAN:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103079012;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103079024;

RUBROMICIN 100:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102648019;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102648021;

SULFACHINOSSALINA 200 PREMIX:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 101988018;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 101988020;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 101988032;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 101988044;

SULFADIMETOSSINA 200 PREMIX:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102659012;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102659024;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102659036;

AMOXICILLINA TRIIDRATO 25%:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102574011;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102574023;

COLISTINA SOLFATO 12%:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102461011;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102461023;

ERITROMICINA 20%:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102647017;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102647029;

OSSITETRACICLINA 20%:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102650013;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102650025;

OSSITETRACICLINA 20%:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102654011;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102654023;

SULFACHINOSSALINA 20%:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102656016;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102656028;

SULFADIMETOSSINA 20%:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102657018;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102657020;

COLISTINA SOLFATO 12% LIQUIDO:

tanica da 1 kg - A.I.C. n. 102459017;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102459029;

FLUMECHINA 20% LIQUIDO:

tanica da 1 kg - A.I.C. n. 102649011;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102649023;

OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO:

tanica da 1 kg - A.I.C. n. 102652027;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102652029;

TRIMETHOPRIM 2% SULFADIMETOSSINA 10% LIQUIDO:

tanica da 1 kg - A.I.C. n. 102688013;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102688025;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102688037,

è ora trasferita alla società Adisseo Filozoo S.r.l., con sede in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30 - codice fiscale n. 02770840367.

La produzione continuerà ad essere effettuata come in precedenza autorizzata fatta salva la modifica del titolare dell'autorizzazione a produrre.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla ditta interessata e annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - (estratti, sunti e comunicati) n. 167 del 18 luglio 2002.

02A12814

Comunicato relativo al decreto 14 giugno 2002 recante: «Pubblicità dei medicinali veterinari presso il pubblico»

Si comunica che il decreto 14 giugno 2002 concernente la pubblicità dei medicinali veterinari presso il pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 19 agosto 2002 è stato registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2002, ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 228.

Si comunica altresì che dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato le ditte interessate possono presentare le relative istanze.

02A12912

Comunicato di rettifica relativo al decreto del 29 agosto 2002, n. 800.5/R.S.L.488-99.M.133/D62, concernente la «Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Normarit"».

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 12 settembre 2002, dove è scritto «200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 033654029, leggasi «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 033654029.

02A12917

Comunicato concernente: «Estratto provvedimento A.I.C. n. 487 del 4 settembre 2002 di modifica di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Ribotrex".».

L'estratto provvedimento A.I.C. n. 487 del 4 settembre 2002, relativo al medicinale RIBOTREX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 7 ottobre 2002, pag. 32, si dia per non pubblicato in quanto il relativo provvedimento è stato annullato d'ufficio.

02A12920

Sospensione di autorizzazione alla produzione di specialità medicinali rilasciata alla società BBG S.p.a., in Ozzero

Con il decreto n. M-230/2002 del 17 ottobre 2002, è stata sospesa, a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, rilasciata alla società BBG S.p.a., per la propria officina sita in Ozzero (Milano) - via Luigi Galvani.

02A12918

Sospensione di autorizzazione alla produzione di specialità medicinali rilasciata alla società Medosan industrie biochimiche riunite S.r.l., in Albano Laziale.

Con il decreto n. M-238/2002 del 24 ottobre 2002, è stata sospesa, a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, rilasciata alla società Medosan industrie biochimiche riunite S.r.l., per la propria officina sita in Albano Laziale (Roma) - via di Cancelleria, 12.

02A12919

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651262/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ **0,77**